

COME ANTICIPARE *il senno del poi*

Intervista all'Avvocato Edoardo Tamagnone
a cura di Emanuela Notari

**Una pianificazione attenta
attraverso occhi esperti può
prevenire problemi e conflitti
in fase successoria**



**L'abbondanza
spesso non sposa
l'equanimità,
forse perché ce n'è
davvero per tutti**

Avvvocato Tamagnone, che idea si è fatto di come è stata gestita l'eredità Pavarotti?

Quando un'eredità ha profili di internazionalità - o in relazione ai soggetti (perché residenti all'estero) o in relazione ai beni in successione (perché detenuti in un paese estero) - la pianificazione del trasferimento dovrebbe essere fatta per tempo. Non si può fare la scelta migliore su un letto di malattia a pochi mesi dalla morte. Purtroppo però in Italia la tendenza a procrastinare la programmazione della

propria successione è molto comune; io ho clienti ottantenni che non ne vogliono ancora parlare e se li sollecito a farlo rispondono, non devo mica morire domani. Pavarotti non fa quindi eccezione, anche se un patrimonio così complesso e con un'incidenza così alta di beni immobiliari si sarebbe potuto gestire in modo più organizzato e ragionato, non solo attraverso testamento ma anche attraverso altri istituti giuridici.

Il testamento, se fatto correttamente, è sicuramente il primo passo ma è sufficiente in caso di patrimoni non complessi. E'

sicuramente meglio fare testamento che non farlo. Pensiamo al caso Lucio Dalla. In assenza di testamento e non avendo né figli, né fratelli/sorelle, né ascendenti in vita, il suo patrimonio è andato a lontani cugini che non aveva nemmeno mai conosciuto. E in loro assenza sarebbe andato allo Stato. Quando c'era un compagno che avrebbe potuto indicare quale erede universale.

Perché ha fatto riferimento all'incidenza di beni immobili sul patrimonio?

In presenza di così tanti beni immobili si sarebbe potuto pensare a una Società immobiliare; una società semplice, facile da gestire perché non richiede bilancio né grandi formalità, oppure, se si tratta di immobili che possono essere messi a reddito attraverso contratti di affitto, si sarebbe potuto optare per una Srl. Costituendo una società, vi si possono far confluire gli eredi in qualità di soci, riservando per se stessi, ad esempio, l'usufrutto sulle azioni.

In questo modo, da un lato gli eredi/soci possederebbero la nuda proprietà delle azioni della società che detiene gli immobili, garantendosi una certa riservatezza, dall'altro il "testatore" (tra virgolette, perché non di testamento si tratta) manterrebbe l'effettiva disposizione dei beni tramite l'usufrutto, fino alla sua morte. In questo modo potrebbe affittarli, percependo personalmente i proventi, o spingersi ancora più in là, facendo una donazione relativamente all'usufrutto *con riserva di disporre*, cioè potrebbe fare una donazione agli eredi, riservandosi la possibilità di cambiare idea e vendere i beni, riservando per sé il profitto.

In questo quadro bisogna comunque tener conto delle quote di legittima.

Certo. Però se i beni sono tutti intestati a me personalmente, è veramente facile per un erede che ritenesse lesa la sua quota di legittima, impugnare il testamento; una società, invece, gode di maggior riservatezza, il che renderebbe molto più difficile per gli eredi contestare le disposizioni successorie.

Più grande è un patrimonio più il testato-

re può avere intenzioni diverse dall'equa divisione in quote perché sa di lasciare comunque sostanze importanti a tutti.

Nel caso specifico, la prima famiglia di Pavarotti aveva già goduto di un accordo divorzile miliardario e forse il Maestro voleva riequilibrare i pesi privilegiando la seconda famiglia.

Avrebbe anche potuto far confluire la parte liquida del patrimonio, titoli o conti correnti, in una polizza vita, indicando uno degli eredi quale beneficiario. La polizza vita infatti non rientra nell'asse ereditario, come invece le donazioni fatte in vita, e come tale non è soggetta a imposte di successione. Inoltre è anche difficile da identificare perché la stessa banca non svela il nome del beneficiario. Spetta agli eredi ricercarne l'esistenza e provare i versamenti dei premi.

Un'organizzazione complessa del proprio patrimonio rende anche più difficile valutarne l'entità globale; società, fondazione, trust, polizze...

Cos'altro avrebbe potuto fare Pavarotti?

Una Fondazione di Famiglia cui intestare tutti i beni, prevedendo che la stessa disponga la rendita in favore di uno specifico erede. Ed eredi successivi; si possono addirittura indicare beneficiari prossimi nascituri.

Hanno fatto bene gli eredi ad accordarsi?

Sicuramente. La causa sarebbe stata annosa. In virtù delle convenzioni stipulate, l'Italia è tenuta a riconoscere un trust costituito negli USA.

Il nostro paese riconosce l'istituto del trust anche se non esiste una normativa italiana al riguardo: esistono trust cosiddetti di diritto interno, perché costituiti in Italia, seppur applicando la normativa sul trust di un paese estero a scelta, e trust di diritto internazionale, come in questo caso. Quindi vale la normativa estera di riferimento, nel caso Pavarotti quella di New York, ma vale anche la legge successoria italiana che proibisce di ledere le quote di legittima.

Questo è chiaramente un elemento di confusione che ha indotto le parti a conciliare.



Quando si tratta di patrimoni complessi, non basta un testamento. Occorre una strategia che preveda strumenti giuridici più sofisticati per proteggere l'integrità del patrimonio e la volontà del disponente